



AREA TECNICA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEI PLESSI ED AREE DI PERTINENZA ESTERNE DELL'A.O.U.P. PAOLO GIACCONE DI PALERMO

Indice

Art. 1 - Oggetto dell'appalto - Importo presuntivo del contratto	3
Art. 2 - Ammontare dell'appalto	3
Art. 3 - Indicazione sommaria dei lavori.....	3
Art. 4 - Durata dell'accordo quadro	4
Art. 5 - Osservanza delle Leggi, Regolamento e del C.G.A	4
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 8 - Invariabilità dei prezzi	5
Art. 9 - Subappalto	5
Art. 10 - Responsabilità in materia di subappalto	6
Art. 11 - Pagamento dei subappaltatori	7
Art. 12 - Contratto	7
Art. 13 - Consegna dei lavori	7
Art. 14 - Modalità di esecuzione dei lavori.....	7
Art. 15 - Variazione ai lavori - Nuovi prezzi	8
Art. 16 - Norme di sicurezza generali	8
Art. 17 - Tipologia d'intervento e individuazione delle prestazioni	9
Art. 18 - Condotta dei lavori	9
Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori e crono programma	10
Art. 20 - Tempi e penali	10
Art. 21 - Ultimazione dei lavori e presa in consegna delle opere	11
Art. 22 - Proroghe - sospensioni - indennizzi per maggiori sospensioni	12
Art. 23 - Pagamenti in acconto e tracciabilità dei flussi finanziari - fatturazione elettronica	12
Art. 24 - Difetti di costruzione.....	13
Art. 25 - Danni di forza maggiore	13
Art. 26 - Contratti collettivi di lavoro.....	13
Art. 27 - Assicurazioni a carico dell'Impresa.....	13
Art. 28 - Garanzie apparecchiature fornite	14
Art. 29 - Cessione del credito e divieto di cessione del contratto	14
Art. 30 - Sicurezza del cantiere.....	15
Art. 31 - Verifiche e controlli	15
Art. 32 - Collaudo dei lavori.....	15
Art. 33 - Oneri - Obblighi - Responsabilità dell'Imprenditore	15
Art. 34 - Qualità e Norme di accettazione dei materiali.....	16
Art. 35 - Proprietà dei materiali di demolizioni	16
Art. 36 - Oneri relativi alla gestione dei rifiuti	16
Art. 37 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori	17
Art. 38 - Clausola risolutiva espressa - Esecuzione in danno	17
Art. 39 - Notificazioni	18
Art. 40 - Trattamento dei dati personali	18
Art. 41 - Spese contrattuali	19
Art. 42 - Foro competente	19
Art. 43 - Riservatezza e privacy	19
Art. 44 - Disposizioni finali.....	19



AREA TECNICA

PREMESSA

L'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, di seguito denominata "Stazione Appaltante", al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, intende stipulare con un Operatore Economico, un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti i lavori che si renderanno necessari nell'arco presumibile di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo medesimo e comunque fino all'esaurimento delle somme previste per l'Accordo stesso.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa alle singole Comunicazioni di esecuzione degli interventi che saranno richiesti dalla Direzione dei Lavori per l'affidamento di uno o più interventi di manutenzione.

Si forniscono inoltre le seguenti **informazioni Generali**:

I lavori di manutenzione saranno affidati tramite un "Accordo Quadro" con la scelta di un unico operatore economico (Lotto unico), ai sensi dell'art. 59, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) e con contratto interamente "**a misura**" ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006).

La scelta dell'operatore economico di cui al presente Accordo Quadro sarà effettuata con procedura aperta ai sensi dell'art. 54 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) e con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso unico, sull'Elenco Prezzi e sul prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui al Decreto 27 febbraio 2013, posti a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006).

Il ribasso percentuale unico offerto dall'aggiudicatario in sede di gara s'intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari dell'**elenco prezzi della Stazione Appaltante**, e sul **prezzario unico regionale**, i quali, così ribassati, costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006).

Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici) ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento i lavori sono classificati nelle categoria **OG1 (75%) e OG11 (35%)**.

Al fine di una migliore valutazione per la formulazione dell'offerta le imprese dovranno effettuare dei sopralluoghi presso le strutture immobiliari aziendali, previo accordo con l'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante.

Il presente Accordo Quadro ha la durata presumibile di due anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto e si concluderà comunque ad esaurimento della somma posta a base di gara al netto dell'IVA, fatta salva l'ipotesi in cui la Stazione Appaltante non sia riuscita, per qualsivoglia motivo, a commissionare lavori per l'intero importo presunto, è facoltà della stessa commissionare l'esecuzione dei lavori per la quota residua, anche oltre il termine di scadenza dell'Accordo Quadro senza che l'Appaltatore possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Resta inteso che gli importi pattuiti a fronte degli Ordini di esecuzione si intendono validi sino al completamento degli incarichi affidati anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità del presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante abbia richiesto con un Ordine di esecuzione ricevuto dalla Ditta prima della data di scadenza. In tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

La Ditta Appaltatrice dovrà dimensionare l'organico degli operai e tecnici da impiegare in via esclusiva, in modo da rispettare i tempi di esecuzione dei lavori, tenendo conto anche degli eventuali trasferimenti che si dovessero rendere necessari nel corso di un singolo intervento manutentivo a causa della dislocazione e della dispersione territoriale delle Sedi stesse.

Su specifica richiesta del Committente, per i lavori che interessano gli impianti tecnologici a qualsiasi titolo, una volta effettuato il sopralluogo gli interventi verranno definiti con una specifica proposta progettuale tecnico-economica, da parte dell'operatore selezionato, contenente la tipologia ed i tempi di esecuzione dell'intervento da effettuare, uno schema esplicativo di impianto, ove previsto, ai sensi del D.M 37/2008, un computo metrico estimativo sulla base delle voci dell'Elenco Prezzi allegato e del Prezzario Regionale, a cui verrà applicato il ribasso di aggiudicazione, da trasmettere alla Stazione Appaltante per l'approvazione e l'affidamento con contestuale emissione dell'ordinativo di esecuzione.

Gli oneri per la manodopera trasporti e noli, nonché per l'attuazione dei piani di sicurezza, non assoggettati al ribasso, oggi non calcolabili, saranno determinati prima di ogni affidamento dei lavori all'impresa aggiudicataria, utilizzando le tariffe ACEP vigenti alla data dell'aggiudicazione dell'appalto maggiorate del 25% per spese generali ed utili d'impresa, applicando il ribasso offerto in sede di gara soltanto alla maggiorazione del 25% sopraindicata.

Per tutte le tipologie di lavori, nel caso fosse necessario introdurre **nuovi prezzi** essi verranno concordati con le modalità previste dal Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, detti nuovi prezzi unitari così desunti saranno soggetti al medesimo ribasso d'asta di cui all'Accordo Quadro. Il suddetto preventivo così determinato dovrà essere sempre sottoposto, prima dell'inizio dei Lavori, all'approvazione da parte del Direttore dei lavori e del RUP della stazione appaltante.



AREA TECNICA

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO IMPORTO PRESUNTIVO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto **“Accordo quadro per lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria da eseguire nei plessi ed aree di pertinenza esterne dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, così come specificati nel seguito.**

La natura del presente appalto è un Accordo quadro, come previsto dall'art. 59, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e con contratto interamente **“a misura”** ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006), per l'esecuzione di lavori ascrivibili alle categoria **OG1 e OG11** .

Pertanto il presente Capitolato Speciale d'Appalto definisce la tipologia degli interventi da eseguire con riferimento ad un determinato arco di tempo. Tali interventi non sono predeterminati nel numero, ma resi necessari in base alle necessità della Stazione Appaltante. Ciascun intervento manutentivo verrà individuato di volta in volta e sarà oggetto di apposito ordine di servizio/di lavoro (OdL) emesso dal D.L. e controfirmato dal R.U.P..

Sono compresi nell'appalto tutti i sopralluoghi, i lavori, le prestazioni, i mezzi di cantiere, le attrezzature, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto e, trattandosi di accordo quadro, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Si precisa inoltre che l'A.O.U.P. si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata dell'accordo quadro, l'esecuzione di opere e lavori aventi il medesimo carattere di quelli in oggetto, senza che con ciò l'appaltatore possa avanzare richiesta di maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stato stimato in **euro 1.100.000,00 (euro 550.000,00 annui)** comprensivi di oneri per la sicurezza quantificati in complessivi **euro 38.500,00** (pari al 3,5% e non soggetti a ribasso d'asta), da espletarsi nel corso del biennio a far data dalla consegna dei lavori, oltre somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il corrispettivo sarà calcolato applicando il ribasso unico, offerto sui singoli prezzi dell'elenco di progetto e non si applicherà il ribasso d'asta sull'aliquota relativa agli oneri della sicurezza.

La categorie di cui si compone l'appalto sono :

- **Categoria OG1** (importo €. 715.000,00), classifica III – qualificazione obbligatoria/prevalente/subappaltabile al 30%;
- **Categoria OG11** (importo €. 385.000,00) classifica II – qualificazione obbligatoria subappaltabile al 30%.

Poiché l'importo delle singole categorie di lavoro è stato determinato con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l'Azienda si riserva di apportare variazioni in più o in meno agli importi sopra indicati, stante l'imprevedibilità dei lavori stessi, senza limitazione alcuna e senza che l'impresa assuntrice possa vantare diritti e compensi o rifiutare lavori eventualmente non previsti nelle categorie specifiche .

L'Azienda perciò non assume alcun impegno verso l'aggiudicatario circa l'importo stesso, la quantità e la qualità dei lavori e delle somministrazioni che dovranno essere eseguite durante il periodo di validità dell'accordo quadro, intendendosi che tale importo è puramente indicativo.

ART. 3 INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

Le opere da eseguirsi, che formano oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto potranno riguardare sommariamente:

- scavi, rilevati, rinterrì, aggettamenti e trasporti
- armature, puntellature, ponteggi, cestelli, centine
- demolizioni, rimozioni e tagli
- conglomerati cementizi, ferri di armatura e casseforme
- giunti e coprigiunti
- impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti
- riparazioni e sostituzioni di infissi di qualsiasi specie e relativi componenti
- interventi di ripristino in cemento armato
- solai, coperture, soffitti e controsoffitti
- interventi di ripristino in murature
- intonaci, stucchi, tinteggiature e verniciature



AREA TECNICA

- murature e tramezzature
- opere da lattoniere
- opere da vetraio
- opera da falegname
- opere in ferro
- pavimentazioni e rivestimenti
- impianti idrico – sanitari e fognari
- ripristino di tetti con eventuale sostituzione di piccola orditura, di coibentazione e tutto ciò che si renda necessario a garantirne l'efficienza e la sicurezza della struttura
- rifacimento di piazzali esterni con pavimentazione in conglomerato bituminoso e/o cementizio.
- pulitura pozzetti acque bianche e nere, nonché tratti fognari
- prestazioni d'opera da liquidare in economia.

Le opere di competenza di ciascuna suddivisione possono consistere in interventi singoli o essere comprese in lavori complessivi. Qualora le lavorazioni da effettuarsi non siano contemplate nel prezzario regionale per i lavori pubblici e nell'elenco prezzi facenti parte del presente appalto, si procederà alla formazione di un nuovo prezzo di analisi, nel rispetto delle vigenti norme, regolarmente predisposto e concordato tra da D.L., R.U.P. e ditta esecutrice dei lavori.

ART. 4 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha durata presumibile di due anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto e si concluderà comunque ad esaurimento della somma posta a base di gara, eventualmente anche prima o oltre il predetto termine.

L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.

ART. 5 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materie di Opere Pubbliche ed in particolare dal D.Lgs. 163/06 nel Testo coordinato con la normativa regionale (in seguito chiamata Legge) e successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 nonché dalle condizioni stabilite dal Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19/04/2000 n° 145 ancora in vigore, nonché dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Per lavori da eseguire in zone sismiche sono da osservarsi le prescrizioni della Legge 64/74 e s.m.i., Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008).

ABBREVIAZIONI

- **Codice** (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i.;
- **RG** (DPR 05/10/2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2007/17/CE e 2004/18/CE" ;
- **CG** Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- **R.P.** (Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e Responsabile del procedimento di cui all'art.9 del DPR 207/2010);
- **SA** – Stazione Appaltante
- **EPU** – Elenco Prezzi Unitari
- **CSA** – Capitolato Speciale d'Appalto
- **DURC** (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto previsto altresì dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e art. 6 DPR 207/2010.
- **DL** – direttore dei Lavori
- **DO** – direttore operativo
- **CSE** – coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al DLgs 81/08 s.m.i.
- **PSC** - Piano di sicurezza e coordinamento
- **POS** - Piano operativo di sicurezza
- **ES** - Esperto sicurezza
- **Odl** - Ordine di lavoro
- **SAL** - Stato avanzamento lavori
- **DUVRI** - Documento unico di valutazione rischi interferenza
- **CONTRATTI APPLICATIVI** - Singole lettere di affidamento dei lavori in appalto, coincidenti con Odl.



AREA TECNICA

ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto:

- a- Il Capitolato Generale opere pubbliche;
- b- Il Capitolato Speciale d'appalto;
- c- Elenco Prezzi Unitari A.O.U.P. e Prezzario Regionale per i Lavori Pubblici Sicilia pubblicato sul Supplemento ordinario n.2 alla GURS (p.l) n.13 del 15.03.2013 (n.9).

ART. 7 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva così come prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 pari al 10 % dell'importo dei lavori, aumentata dell'1% per ogni punto di ribasso superiore al 10 % e del 2 % per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

La cauzione definitiva sarà svincolata nei tempi e con le modalità previste dall'art. 113 comma 3 ter della Legge.

Per lavori di importo superiore a quello stabilito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti l'appaltatore, con decorrenza dal certificato di collaudo provvisorio, deve stipulare una polizza indennitaria decennale ed una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dai rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

ART. 8 INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, con l'esclusione dell'ammontare degli oneri della sicurezza, saranno pagati i lavori e le forniture sia di materiali che di mano d'opera, risultano dall'elenco prezzi A.O.U.P. annesso al presente Capitolato e dal Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici all'epoca degli atti inerenti all'approvazione della procedura ad evidenza pubblica. Essi comprendono tutti gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Generale e dal presente Capitolato Speciale; si intendono accettati dall'imprenditore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio; sono quindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

A norma dell'art. 133 comma 2 della Legge, è esclusa la possibilità di procedere alla revisione prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 9 SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, e nel rispetto degli articoli 118 e 37, comma 11 del Codice, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare:

- a) l'appaltatore deve aver indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) l'appaltatore che intende avvalersi del subappalto deve provvedere a presentare alla stazione appaltante apposita istanza scritta corredata dalla documentazione prevista ai sensi del combinato disposto dell'articolo 118 del Codice dei Contratti, e dell'art. 170 del Regolamento;
- c) qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad € 150.000,00 o, in ogni caso, qualunque sia l'importo qualora si tratta di tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa come individuate nel Decreto di cui all'art. 91, comma 7, D.Lgs 159/2011, dovrà essere acquisita nei confronti del subappaltatore l'informazione antimafia di cui al succitato art. 91.

L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;



AREA TECNICA

- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
- ✓ la documentazione prevista dall'allegato XVII al D.lgs 81/2008 al fine della verifica dell'idoneità tecnico-professionale;
 - ✓ una dichiarazione attestante l'organico medio annuo dell'impresa distinto per qualifica corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS e INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - ✓ copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, in coerenza con i piani predisposti dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 25 del presente CSA.

Ai fini del presente articolo è altresì considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la posa in opera di componenti e apparecchiature necessarie per la realizzazione di strutture impianti e opere speciali di cui all'art. 107, comma 2, lett. f), g) m) o) e p) del Regolamento.

L'Appaltatore è, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 118, comma 6 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il subappaltatore ha operato in cantiere, si applica quanto previsto al successivo art. 38, tenuto comunque conto di quanto disposto all'art. 6 commi 3 e 5 del Regolamento.

L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 118, comma 11, ultimo periodo del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto medesimo, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In proposito, la stazione appaltante effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva, previa formale comunicazione all'Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.

Nel caso di ottenimento di DURC negativo riguardante il subappaltatore per due volte consecutive, la stazione appaltante, previa contestazione al subappaltatore e assegnazione di un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione rilasciata, e provvede a segnalare il fatto all'Osservatorio dei contratti pubblici secondo quanto previsto all'art. 6, comma 8 secondo periodo Regolamento, disponendo altresì l'allontanamento dal cantiere delle maestranze impiegate in tale subappalto.

ART. 10

RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 4 del D.lgs n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).



AREA TECNICA

ART. 11

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori come peraltro previsto dal bando di gara; pertanto l'Appaltatore è tenuto all'obbligo di presentare all'A.O.U.P., entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori ed agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori; è altresì richiesta la dichiarazione rilasciata da ogni subappaltatore autorizzato circa il pagamento di ogni suo avere in merito ai lavori e/o forniture effettuate entro la data di chiusura del SAL.

In difetto, si procederà a sospendere l'intero successivo pagamento nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice e dell'art. 15 della L. 180/2011 (Statuto delle imprese), fatto salvo quanto previsto dall'art. 170, comma 7 Regolamento.

In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, l'Appaltatore è successivamente tenuto alla trasmissione delle rispettive fatture. L'A.O.U.P. non risponde dei ritardi imputabili all'appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui sopra e, pertanto, s'intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

ART. 12

CONTRATTO

Si procederà alla stipula del contratto, così come previsto dal comma 9 dell'art.11 della Legge una volta divenuta efficace l'aggiudicazione entro sessanta giorni, fermo restando il rispetto del comma 10 dello stesso art. 11.

Se la stipula del contratto non avviene entro i suddetti termini, per fatti non imputabili all'impresa, questa, mediante atto notificato alla stazione appaltante, può recedere da ogni impegno.

In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun compenso.

Si conviene che se l'istanza di recessione viene accolta, all'impresa spetta solamente il rimborso delle spese finalizzate alla stipula del contratto.

Secondo quanto previsto dal comma 12 dello stesso articolo si potrà procedere in caso di urgenza alla consegna dei lavori in via d'urgenza sotto le riserve di legge.

ART. 13

CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori e delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna iniziale effettuata a norma dell'art. 153 del Regolamento, deve avvenire entro 45 giorni dalla data in cui il contratto è divenuto efficace e deve risultare dal relativo verbale stilato, in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed impresa, in conformità di quanto fissato dall'art. 154 del Regolamento.

Qualora l'appaltatore non si presenti per il giorno fissato per la consegna, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori decorrerà però ugualmente dalla data della prima convocazione. Se l'impresa non si presenta per la nuova data assegnata, la stazione appaltante può risolvere il contratto incamerando la cauzione. La suddetta consegna deve intendersi di carattere generale.

ARTICOLO 14

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi. L'Impresa dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

Ciascuna richiesta sarà corredata dagli ordini di servizio e/o dagli elaborati progettuali che si rendessero necessari al fine di consentire alla ditta appaltatrice di eseguire correttamente le lavorazioni richieste, in rapporto alla corretta diligenza del buon imprenditore edile. Sarà inoltre cura del Responsabile del procedimento e/o del Direttore dei lavori impartire, di volta in volta, le necessarie disposizioni per la buona riuscita dell'opera.

Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero e nelle caratteristiche, **non si è proceduto alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.** tenuto conto anche delle disposizioni



AREA TECNICA

relative alle modalità di redazione dello stesso previste dal DPR n. 222/03. In occasione dell'esecuzione di ciascun intervento previsto nel presente appalto, ove lo stesso non sia soggetto al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sarà predisposto il piano sostitutivo di sicurezza ex 131 della Legge da parte del soggetto aggiudicatario. Qualora l'intervento sia soggetto alle norme sulla sicurezza dei cantieri D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sarà corredato da un piano di sicurezza specifico per il singolo intervento con un computo degli oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso.

L'ordine di servizio firmato dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore Lavori specificherà le modalità di svolgimento dell'intervento e conterrà:

- a) gli estremi dell'Accordo Quadro di manutenzione;
- b) la tipologia di intervento richiesto, con allegato computo metrico estimativo che terrà conto dell'elenco prezzi e del Prezziario Unico Regionale per i Lavori Pubblici all'epoca degli atti inerenti all'approvazione della procedura di gara, o semplice nota descrittiva dei lavori ed in questo caso sarà cura dell'appaltatore redigere apposita perizia dei lavori (senza alcun onere aggiuntivo per l'A.O.U.P.), che dovrà essere controfirmata per accettazione dal D.L. e/o dal R.U.P. nonché l'acquisizione di tutti i pareri propedeutici alla realizzazione dell'intervento;
- c) il piano di sicurezza dei lavori (ove necessario);
- d) eventuale cronoprogramma con l'indicazione del termine di inizio e fine dei lavori.

Ove gli interventi richiesti rivestano carattere di urgenza, sarà emesso l'ordine di servizio ed il relativo verbale di urgenza/somma urgenza mentre il relativo computo metrico estimativo sarà redatto durante l'esecuzione degli stessi e/o a consuntivo.

Tenuto conto della natura dell'appalto, nessuna rivendicazione e/o pretesa economica a qualsiasi titolo potrà essere avanzata dall'Impresa aggiudicataria circa la durata dei periodi di sospensione dei lavori.

ART. 15 VARIAZIONI AI LAVORI – NUOVI PREZZI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del Codice.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei lavori.

L'elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera ritenute ammissibili.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto al Direttore dei lavori prima dell'esecuzione del lavoro oggetto della contestazione. Per l'eventuale esecuzione di lavorazioni non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento con i criteri di cui all'art. 163 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., che saranno comunque sempre soggetti al ribasso contrattuale.

Eventuali nuovi prezzi approvati come sopra andranno ad integrazione dell'elenco prezzi unitari dell'accordo quadro.

ART. 16 NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

Ai sensi del Titolo IV – Capo I – art. 90 comma 9, lett. a), e lett. b) del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione dalla stipula del contratto applicativo, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS e INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente Contratto.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. applicabili alle lavorazioni previste in cantiere.



AREA TECNICA

L'Appaltatore deve provvedere a nominare un proprio Esperto in problemi di sicurezza (ES), che può coincidere con il Direttore Tecnico di Cantiere, che ha il compito di interfacciarsi in via principale con il coordinatore per l'esecuzione e con la DL per i problemi afferenti la sicurezza.

ART. 17

TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I lavori di manutenzione sono raggruppati in quattro categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori secondo quanto di seguito specificato:

- **priorità "01"**: in emergenza – **lavoro immediato**: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo fax, e successivamente confermato con comunicazioni di esecuzione delle riparazioni; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo;
- **priorità "02"**: urgente – **lavoro urgente**: affidato tramite Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni ed iniziato entro le 12 ore dalla data ed ora della relativa comunicazione;
- **priorità "03"**: ordinario – **lavoro ordinario**: affidato tramite Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni ed iniziato entro le 48 ore dalla data della relativa comunicazione;
- **priorità "04"**: programmato - **lavoro programmato**: affidato tramite Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l'Impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione dei lavori.

L' Impresa dovrà designare un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico della Impresa dovrà contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell'Impresa, la esecuzione degli stessi.

In caso di ritardo ingiustificato del termine di inizio e/o di ultimazione di un intervento indicato nel singolo Ordine di Lavoro, verrà applicata una penale secondo quanto stabilito al successivo Art. 20.

ARTICOLO 18

CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo **(garantendo almeno n. 4 unità munite di adeguata qualifica professionale per gli interventi di pronta reperibilità richiesti nell'arco delle 24 ore)**, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'Impresa, dovrà, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività istituzionali della Stazione Appaltante, facendosi, altresì, carico dello sgombero dei locali nei quali intervenire;
- gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica, informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento:
 1. ai richiedenti;
 2. ai plessi, alle unità operative ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi;
 3. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;
 4. all'oggetto degli interventi;
- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali e degli operatori;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
- curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.

L'Impresa, dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all'utenza.

L'Impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza h 24 (almeno n. 4 unità munite di adeguata qualifica professionale per gli interventi di pronta reperibilità richiesti).

L'appaltatore potrà avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo la legge DM 37/08 e s.m.i. e, pertanto abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso.



AREA TECNICA

ART. 19

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

L'Appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che più ritiene conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché - a giudizio del Direttore dei lavori - ciò non vada a danno della buona riuscita delle opere, delle prescrizioni sulle misure di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli interessi dell'Amministrazione.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore presenterà, su richiesta del Direttore dei Lavori, per la successiva approvazione del Direttore dei lavori stesso e del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali ed organizzazione lavorativa, riportando, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite.

Detto programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per esigenze tecniche e sanitarie, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 20

TEMPI E PENALI

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate nel contratto ovvero negli OdL, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.

La violazione agli obblighi contrattuali comporterà l'applicazione delle penali di seguito riportate.

INADEMPIENZA	PENALE
a. mancata comunicazione di recapito telefonico cellulare tramite il quale il personale dell'Impresa possa essere immediatamente contattato durante l'orario lavorativo	ogni evento: € 100,00 per ogni giorno di ritardo
b. impiego di personale o imprese privi di qualificazione o abilitazione adeguata	ogni evento: € 1.000,00 per unità di personale e per impresa
c. impiego di personale inadeguato ai sensi di quanto stabilito nel presente CSA	ogni evento: € 200,00 per unità di personale
d. impiego di personale non dotato di apposita divisa e di tesserino di riconoscimento riportante nominativo dell'operatore e dell'Impresa	ogni evento : € 100,00 per unità di personale e per impresa
e. mancata apposizione o mancato aggiornamento dei necessari cartelli di cantiere previsti nella Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729 /UL	ogni evento: € 750,00 per la mancata apposizione; € 250,00 per il mancato aggiornamento
f. mancata installazione di segnalazioni di avviso e delimitazioni del cantiere quando necessarie e comunque inosservanza di disposizioni in materia di sicurezza	ogni evento: € 500,00
g. mancata fornitura dei materiali della campionatura, quando formalmente richiesta dalla D.L. prima della posa in opera	ogni evento: € 260,00
h. mancata custodia, conservazione, tutela, protezione guardia e sorveglianza	ogni evento: € 200,00
i. Mancata effettuazione della pulizia giornaliera del cantiere e comunque di tutti i luoghi di intervento	ogni evento: € 100,00
j. inquinamento ambientale (polveri, rumori, odori, ecc) che possa disturbare la normale attività all'interno dei locali gestiti dall'A.O.U.P. qualora evitabile con una corretta metodologia di lavoro	ogni evento: € 500,00
k. Mancato rispetto della dotazione minima di mezzi e attrezzature richiesta	ogni evento: € 150,00
l. Mancata partecipazione, in assenza di giustificazione, alle riunioni convocate dalla DL o dal coordinatore per la sicurezza	ogni evento: € 500,00
m. Mancato rispetto delle prescrizioni in termini di gestione dei rifiuti	ogni evento: € 500,00



AREA TECNICA

n. mancato rispetto del termine definito per l'esecuzione dei lavori (inizio/fine) definiti "non prioritari" in sede di OdL	ogni evento : € 50,00 per ogni giorno di lavoro
o. mancato rispetto del termine definito per l'esecuzione dei lavori (inizio/fine) definiti "prioritari" in sede di OdL	ogni evento : € 100,00 per ogni giorno di lavoro
p. mancato inizio di lavori entro 15 giorni dalla firma del verbale di consegna del contratto applicativo	ogni evento : 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno
q. mancato rispetto del termine per l'esecuzione dei lavori del contratto applicativo	ogni evento : 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno
r. ritardo superiore a 10 giorno lavorativi, rispetto a quanto disposto nel presente CSA o formalmente richiesto in fase esecutiva dalla DL, nella consegna della documentazione prescritta (as built, preventivi sommari, relazioni specialistiche, certificazioni, prove, attestazioni, manuali, schemi, dichiarazioni di conformità, documentazione fotografica ecc.)	ogni evento : € 100,00 per ogni giorno
s. mancata consegna della documentazione contabile, secondo quanto stabilito dal CSA	ogni evento: € 100,00 per ogni giorno
t. mancato adempimento, in sede di esecuzione del contratto, ai contenuti delle proposte tecnico migliorative offerte in sede di gara	ogni evento : 0,1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno
u. ogni ulteriore violazione agli obblighi contrattuali	Ogni evento: € 200,00

Le penali, che vengono applicate con una detrazione sull'importo netto risultante dal registro di contabilità in occasione del SAL immediatamente successivo all'evento o sulla liquidazione a saldo qualora non fossero più redatti stati di avanzamento, non esonerano l'Appaltatore dal ristoro dei danni eventualmente correlati agli eventi sanzionati né variano il titolo dell'A.O.U.P. a pienamente e liberamente applicare gli articoli in tema di escussione cauzioni e rimborsi assicurativi, nonché le altre opzioni di tutela contrattualmente o normativamente previste.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente articolo non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto applicativo. In caso contrario troverà applicazione l'istituto della risoluzione del contratto di cui all'art. 136 del Codice.

Qualora l'Appaltatore non adempia correttamente agli obblighi assunti con il presente contratto, l'A.O.U.P. si riserva inoltre la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione degli interventi necessari incaricando ditte o personale di propria fiducia. Le spese derivanti dai suddetti interventi saranno addebitate all'appaltatore con una maggiorazione del 20% a titolo di penale.

ART. 21

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nelle relative Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione della penale prevista dall'articolo 13 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dalla Impresa con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dal precedente comma 2.

L'Impresa può chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei lavori, al fine di essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi alle opere eventualmente già realizzate, successivamente alla loro consegna.

Contestualmente alla presa in consegna dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dall'Impresa e, comunque entro e non oltre dieci giorni dalla esecuzione degli interventi, la Direzione dei Lavori contabilizzerà, in contraddittorio con l'Impresa, l'avvenuta esecuzione degli stessi per l'importo già quantificato nelle relative Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni.



AREA TECNICA

ART. 22

PROROGHE, SOSPENSIONI, INDENNIZZI PER MAGGIORI SOSPENSIONI

L'appaltatore, ove per cause non a lui imputabili, **preveda di non potere ultimare i lavori entro il termine contrattualmente fissato, può chiedere una proroga all'Amministrazione. L'istanza di proroga motivata deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per l'ultimazione, tenendo conto del tempo di 30 giorni previsto per la risposta.**

A norma dell'art. 158 del Regolamento, è ammessa la sospensione dei lavori qualora circostanze speciali ne impediscano la prosecuzione a regola d'arte e cioè nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze, quali quelle determinate da esigenze di ordine sanitario od organizzativo. Nel caso di sospensione di cui al comma 7 dell'art. 158 del Regolamento si applicano le disposizioni dell'art. 159 del Regolamento.

Tenuto conto della natura dell'appalto, in ogni caso nessuna rivendicazione e/o pretesa economica - a qualsiasi titolo - potrà essere avanzata dall'Impresa aggiudicataria circa la durata dei periodi di sospensione dei lavori.

ART. 23

PAGAMENTI IN ACCONTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ai sensi dell'art. 26 ter del D.L. n. 69 del 21/06/2013, convertito con L. n. 98 del 20 agosto 2013, n. 98, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 10% dell'importo di ciascun contratto applicativo da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'erogazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 124 comma 1 DPR 207/2010 e sarà ridotta automaticamente secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 124.

Stante che l'Accordo Quadro costituisce contratto di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

I pagamenti in acconto saranno corrisposti in corso d'opera in base a stati di avanzamento emessi ogni qualvolta **l'ammontare dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute** raggiunge l'importo di **€ 50.000,00 (Euro cinquantamila /00).**

Raggiunto il superiore importo, il Direttore dei Lavori redige entro 10 giorni lo stato di avanzamento in base al quale, entro il termine di 30 giorni, il Responsabile del procedimento emetterà il relativo certificato di pagamento. L'Amministrazione appaltante entro i successivi 90 giorni, emetterà il conseguente titolo di spesa.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 la Ditta è tenuta ad utilizzare ai fini dell'accredito del pagamento dovuto dall'Amministrazione, apposito cc. postale o bancario dedicato.

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, Via del Vespro 129 – 90127 Palermo, codice fiscale e partita IVA 05841790826, e dovrà riportare obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- numero di protocollo/Repertorio e data del contratto (prot. n. / Rep n. del)
- riportare la dicitura "Accordo quadro per lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria da eseguire nei plessi e pertinenze esterne dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo"
- numero di CIG
- numero e data del Buono d'Ordine
- il Codice Univoco d'Ufficio: PION00.

Ai termini indicati all'art. 4 del Regolamento, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme di tutela dei lavoratori. Le ritenute possono essere svincolate dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione, ove entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, gli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa edile, non comunichino eventuale inadempienze dell'impresa.

Ogni pagamento da parte della Stazione Appaltante è subordinato all'accertamento da parte dell'amministrazione stessa della Regolarità Contributiva e previdenziale attraverso l'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva)

Nel caso di sospensioni di durata superiore a 90 giorni, sarà pagata all'impresa una rata d'acconto per l'importo dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione.

L'ultimo acconto è pagato dopo l'accertamento dell'ultimazione dei lavori indipendentemente dall'importo raggiunto.

La rata di saldo e lo svincolo della cauzione, a norma del comma 2 dell'art. 235 del Regolamento, sarà pagata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

In qualunque caso di decadenza o di cessazione dall'incarico delle persone incaricate a riscuotere, anche se, nel caso di carica di amministratore o procuratore o direttore generale, la decadenza avvenga «ope legis» o per fatto previsto dallo Statuto Sociale o sia pubblicata nei modi di legge, l'appaltatore deve tempestivamente darne comunicazione



AREA TECNICA

mediante notifica all'Amministrazione appaltante, in difetto della quale l'Amministrazione è esente da qualunque responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Al termine dell'intero periodo contrattuale sarà emesso, entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dall'accettazione dell'ultimo lavoro affidato ed eseguito, il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo che avrà carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

ART. 24

DIFETTI DI COSTRUZIONE

Nel caso che il direttore dei lavori presuma che vi siano difetti di costruzione può ordinare i necessari accertamenti da effettuare in contraddittorio con l'appaltatore.

Ove si riscontrino difetti l'appaltatore è obbligato a demolire e ricostruire le parti difettose o eseguite con materiali diversi da quelli contrattuali e le spese per tali accertamenti restano a suo carico; in caso contrario l'appaltatore ha diritto al solo rimborso di tali spese e di quelle del ripristino delle originarie situazioni.

ART. 25

DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'appaltatore ha l'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti comprese le opere provvisorie per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Generale, gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa ai sensi del Titolo VII del Regolamento.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne dovrà fare denuncia al direttore dei lavori entro il termine massimo di cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al riconoscimento. Il direttore dei lavori procederà ai conseguenti accertamenti a norma dell'art. 166 comma 2 del Regolamento.

Nessun compenso è dovuto all'appaltatore per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponti di servizio ed in generale degli oggetti ed attrezzature di cantiere.

Sono altresì a carico dell'appaltatore i lavori tutti occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scosse nei cavi, le acque che li avessero invasi e i danni che si dovessero verificare anche per effetto di afflussi eccezionali di acque meteoriche nei cantieri.

ART. 26

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad osservare nei riguardi dei lavoratori occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi, nelle leggi e regolamenti vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi previsti.

Per i fini indicati all'art. 4 del Regolamento si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una trattenuta dello 0.50% tale trattenuta potrà essere svincolata in uno al conto finale dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio.

ART. 27

ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore è obbligato a produrre ai fini della sottoscrizione dell'Accordo quadro una polizza assicurativa unica specifica per il presente Accordo quadro e relativi contratti applicativi, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R). La polizza dovrà essere conforme allo Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n° 123 o allo schema tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del RG qualora approvato al momento di conclusione dell'Accordo quadro.



AREA TECNICA

Le somme da assicurare sono le seguenti:

Sezione A

Partita 1 – OPERE : importo totale accordo quadro

Partita 2 - OPERE PREESISTENTI : euro 2.000.000,00

Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO : euro 300.000,00

Sezione B

polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, deve essere stipulata per **un massimale unico per sinistro, senza limiti al numero dei sinistri in un anno, non inferiore ad euro 500.000,00** .

Tale polizza deve :

- a) prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo 2.3, l'indicazione che sono considerati "terzi" i rappresentanti del Committente (stazione appaltante) autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, gli appaltatori vincitori di appalti diversi che operino contemporaneamente nel cantiere e/o nei luoghi oggetto del presente appalto e chiunque a vario titolo abbia possibilità di accesso;
- b) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere (art.12 lett. l) dello schema tipo 2.3);
- c) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a vibrazioni (art.12 lett. j) dello schema tipo 2.3);
- d) comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee (art.12 lett. m) dello schema tipo.

Per quanto riguarda la Sez. A - Partita 1, l'Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

L'A.O.U.P. non potrà in ogni caso essere esclusa dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui sopra con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza dovranno espressamente essere imputati solo al soggetto "CONTRAENTE". La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il pagamento delle somme dovute dal Contraente a titolo di premio dovrà avvenire in un'unica soluzione anticipata. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 comma 5 del Codice dei Contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

ART. 28

GARANZIE SULLE APPARECCHIATURE FORNITE

In aggiunta alle garanzie di cui ai punti precedenti, L'Assuntore, con la firma del contratto applicativo, garantisce i materiali, le apparecchiature, i componenti e la funzionalità di quanto realizzato (sia singolarmente che come prestazioni nel loro complesso) contro guasti, difetti di prestazioni e/o funzionamento che non siano imputabili ad eventi imprevedibili e imprevedibili (precisamente individuabili), di caso fortuito, di forza maggiore o derivanti da uso contrario alle buone norme.

Tale garanzia avrà durata biennale dalla data di emissione del certificato di collaudo ed impegna l'Assuntore a compiere, a sua cura e spese, tutti gli interventi, le sostituzioni di parti, i rifacimenti e quant'altro occorrente al fine di eliminare guasti, malfunzionamenti, difetti di prestazioni, ecc.

Le parti contestate e sostituite, una volta ripresa la normale funzione, saranno soggette ad un nuovo periodo di garanzia suppletivo della durata di sei mesi.

ART. 29

CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicherà quanto espressamente disposto dall'art. 117 del Codice dei contratti.

E' vietata, da parte della Ditta, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del Codice dei contratti.

In caso di inosservanza da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.



AREA TECNICA

ART. 30 SICUREZZA DEL CANTIERE

Nel caso in cui l'intervento ordinato è soggetto alla disciplina del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., il piano di sicurezza e coordinamento è predisposto dall'Amministrazione. *Resta l'obbligo dell'appaltatore di redigere e consegnare all'Amministrazione, il piano operativo di sicurezza (POS) previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i..* Eventuali proposte integrative al piano predisposto dalla Amministrazione devono essere presentate prima dell'inizio dell'intervento.

Ove l'intervento sia fuori il campo di applicazione del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza è sostituito da un piano di sicurezza redatto dall'appaltatore che dovrà redigerlo e consegnarlo all'Amministrazione prima dell'inizio di ogni intervento.

ART. 31 VERIFICHE E CONTROLLI

Il Direttore dei Lavori può disporre, oltre a quanto indicato nei suddetti articoli, anche verifiche e controlli sulle lavorazioni, sui materiali, sulle forniture, e su quanto in genere interessa i lavori e la loro esecuzione, sia per quanto riguarda il tipo e le qualità sia per quanto riguarda le certificazioni che accompagnano le forniture stesse.

A norma dell'art. 19 del Capitolato Generale i controlli e le verifiche effettuate non escludono però la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera o parte di essa o dei materiali, né la garanzia dell'appaltatore per le parti di lavori e materiali già controllati.

ART. 32 COLLAUDO DEI LAVORI

Il collaudo in corso d'opera e/o finale per particolari lavori, qualora se ne ravvisi l'opportunità e/o necessità, sarà espletato da apposito collaudatore nominato dall'Azienda committente.

Le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi 1 (uno) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portati a compimento nel termine di mesi 5 (cinque) dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dall'art. 219 del Regolamento.

L'appaltatore, a proprie cura e spese, dovrà mettere a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi d'opera necessari per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli eventuali scandagli, le prove e quanto altro potrà disporre il collaudatore per la verifica delle opere. E' a carico dell'appaltatore la rimessa in pristino delle opere alterate con le indagini di collaudo.

ART. 33 ONERI, OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE

Nella formazione del prezzo dei lavori sono tenuti presenti, e quindi sono a carico dell'appaltatore, tutti gli oneri generali e particolari previsti dal D.Lgs.163/06 come recepita dalla Regione Sicilia, dal Regolamento, dal Capitolato Generale con particolare riferimento dall'art. 5 e dal presente Capitolato speciale.

Sono altresì, a carico dell'appaltatore, tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione ed all'intero svolgimento dell'appalto, comprese le spese tributarie, quelle di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori per tutto l'arco della loro esecuzione fino al collaudo o certificato di regolare esecuzione, nonché gli oneri ed obblighi seguenti, perché anche di essi si è tenuto conto nella formazione dei prezzi:

- 1) **Osservare**, ove presente, il piano di sicurezza elaborato dall'Amministrazione con le eventuali modifiche ed integrazioni apportate a seguito di varianti.
- 2) **Consegnare** alla stazione appaltante, prima dell'inizio di ogni singolo intervento il piano operativo di sicurezza (POS) o il piano sostitutivo di sicurezza (PSS) la cui idoneità deve essere preventivamente verificata dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
- 3) **Consentire libero** accesso, in qualsiasi momento, nelle officine di produzione dei materiali, al personale che eserciti la direzione e la sorveglianza dei lavori, per eseguirvi le prove ed i controlli previsti nel presente Capitolato.
- 4) **Le spese dei grafici**, disegni e, ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, le spese per pubblicazioni e plastici, relativi all'opera oggetto dell'appalto.
- 5) **Eseguire** lo smacchiamento generale, il taglio di alberi e siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
- 6) **Curare le segnalazioni** diurne e notturne, mediante appositi cartelli o fanali regolamentari, nei tratti stradali interessati dai lavori e dagli impianti, e l'osservanza delle norme di polizia stradale. I cartelli apposti sulle strade devono essere in scotchlite per la visibilità notturna.
- 7) **Provvedere** all'esaurimento delle acque superficiali e di infiltrazioni, nonché all'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede del cantiere.
- 8) **Conservare** e ripristinare le vie ed i passaggi che venissero interrotti con l'esecuzione dell'opera, provvedendo all'uopo a sue spese, con opere provvisorie.
- 9) **Fornire le fotografie** dei lavori in corso ai sensi delle circolari assessoriali n. 5332 e n.5384 rispettivamente del 30 novembre 1950 e 14 maggio 1952 e s.m.i., nel numero di due per ogni stato di avanzamento e del formato 18 x 24.



AREA TECNICA

- 10) **Custodire** il materiale di proprietà dell'Amministrazione anche se proveniente da demolizioni o precedenti lavori ed impiegarlo eventualmente secondo le disposizioni della direzione.
- 11) **Nel caso** che i lavori interessino strade, sulle stesse deve essere mantenuto il transito; restano a cura e carico dell'appaltatore tutte le misure per assicurare la sicurezza della circolazione.
- 12) **Indennizzare** i privati per il passaggio di operai e mezzi d'opera in genere e per il deposito delle materie di scavo.
- 13) **L'appaltatore** o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori.
- 14) **Il mandato** di rappresentanza deve essere conferito, per atto pubblico, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane in ogni caso responsabile dell'operato del suo rappresentante.
- 15) **L'Amministrazione**, per gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all'appaltatore, può richiedere l'immediata sostituzione del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
- 16) **Munire** i dipendenti di cartellino identificativo collocato sulla tuta di lavoro in maniera visibile.
- 17) **Nulla** è dovuto all'Appaltatore per gli spostamenti dei cantieri nei diversi Presidi dell'A.S.P. e dei relativi sopralluoghi per l'effettuazioni dei lavori.
- 18) **Rilasciare** apposita Certificazione degli impianti elettrici ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i.

ART. 34

QUALITÀ E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

L'appaltatore provvede all'approvvigionamento dei materiali dalle località di sua scelta purchè a giudizio della D.L. siano delle migliori qualità e rispondenti alle indicazioni ed ai requisiti contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto, che qui si intende integralmente allegato.

ART. 35

PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONI

Tutti i materiali utili provenienti da escavazioni o da demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione. L'appaltatore ha l'obbligo di trasportarli ed accatastarli a sue spese nei locali approntati dall'amministrazione o che saranno indicati dal Direttore dei Lavori o se previsto nel computo metrico smaltire presso le pubbliche discariche.

Quanto sopra nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. n. 4/2008 e s.m.i.

Art. 36

ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Le attività oggetto del presente accordo implicano la produzione di differenti tipologie di rifiuto che l'Appaltatore dovrà gestire nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà considerarsi produttore e detentore dei rifiuti ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e come tale dovrà assolvere a tutti gli obblighi di legge (es. rivolgendosi ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative operazioni di gestione ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e compilando la documentazione ambientale).

Tra i rifiuti che potranno essere prodotti nel corso dell'appalto si ricordano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- CER 15 02 03 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
- CER 19 09 05 - Resine a scambio ionico saturate o esaurite
- CER 19 08 14 - Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
- CER 20 03 04 - Fanghi delle fosse settiche
- CER 20 03 06 - Rifiuti della pulizia delle fognature
- CER 20 01 21* - Neon e altre lampade a fluorescenza
- CER 17 xx xx – rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione .

La Ditta aggiudicataria raggruppa ordinatamente, suddivisi per tipologie, i rifiuti nelle aree/spazi messi a disposizione dell'Azienda, impegnandosi a delimitare tali aree/spazi nonché ad adottare le misure necessarie ad impedirne l'accesso alle persone non autorizzate.

Tali misure possono essere definite nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e comunque definite nel POS.

I rifiuti da tale luogo di raggruppamento (deposito temporaneo) devono essere trasportati (accompagnati dal formulario e dalla scheda SISTRI, (laddove previsto) direttamente ad un impianto di recupero/smaltimento autorizzato, senza passare per ulteriori "depositi temporanei", che non rispetterebbero i requisiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 in quanto il deposito temporaneo è "il raggruppamento dei rifiuti effettuato [...] nel luogo in cui gli stessi sono prodotti".



AREA TECNICA

La Ditta in alternativa può, al termine di ogni giornata lavorativa, ad allontanare i rifiuti prodotti nell'ambito dell'appalto in oggetto, e a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero/smaltimento o ad un luogo di deposito temporaneo situato presso la propria sede di riferimento, come previsto dall'art. 266 c. 4 del D.Lgs. 152/2006.

Il Direttore tecnico di cantiere ha la responsabilità di controllare e vigilare per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo, apportando, in accordo con la DL e con il CSE, tutte le opportune variazioni ritenute necessarie.

L'Appaltatore dovrà inoltre fornire alla Stazione appaltante:

- copia dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali delle ditte di cui si avvale per il trasporto rifiuti
- copia dell'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs 152/2006 ai soggetti individuati per lo smaltimento/recupero degli stessi,
- fotocopia della IV copia dei formulari (FIR) e scheda SISTRI quando applicabile, relativi ai rifiuti prodotti dalle attività oggetto dell'appalto ed avviati ad operazioni di recupero/smaltimento .

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere inoltre ogni altra documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la corretta gestione dei rifiuti.

L'Appaltatore deve farsi carico della raccolta degli imballaggi (es. pallet di legno) utilizzati per effettuare il trasporto dei materiali, salvo esigenze specifiche espresse dall'Azienda USL (es. necessità di mantenere il confezionamento del materiale al fine della movimentazione interna). Restano fermi gli obblighi previsti per gli utilizzatori di imballaggi dal TITOLO II della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, pertanto compete all'Appaltatore ogni onere di corretto smaltimento.

E' fatto divieto assoluto all'Appaltatore di abbandonare all'interno dell'area ospedaliera i rifiuti prodotti e conferirli nei contenitori dell'A.O.U.P. senza autorizzazione.

ART. 37

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.

ART. 38

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale da parte della Ditta dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ad eccezione dei casi di forza maggiore, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a mezzo PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della Ditta, fatta salva l'applicazione delle penali già definite.

La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione di un contratto applicativo, e a sua discrezione, se del caso, anche alla risoluzione dell'Accordo stesso, prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli da 135 a 140 del D. lgs. 163/2006, s.m.i., tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento.

A titolo meramente esemplificativo sono considerate **"gravi inadempienze"** per gli effetti dell'art. 136 del Codice :

- a) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- b) presenza in cantiere di lavoratori non regolarmente assunti;
- c) ripetute violazioni accertate alle norme di legge in materia di prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett.e) del Dlgs 81/2008 e s.m.i.
- e) mancato inizio dei lavori protrattosi per più di 30 giorni dall'avvenuta consegna degli stessi;
- f) mancata ripresa dei lavori protrattasi per più di 30 giorni rispetto alla data risultante dal verbale di ripresa dei lavori seguiti ad una sospensione;
- g) andamento dei lavori con un ritardo superiore al 20% (ventipercento) del tempo contrattuale rispetto a quanto stabilito dall'eventuale cronoprogramma;
- h) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Oltre che nei casi specificamente previsti da singoli articoli del presente Capitolato, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il singolo contratto applicativo e se del caso, l'Accordo quadro stesso, in caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, dall'Accordo quadro e dai singoli contratti applicativi ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. previa comunicazione da inviarsi all'Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni.



AREA TECNICA

In tale ipotesi gli inadempimenti saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Stazione appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento (tramite PEC), con la contestuale indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Nel giorno stabilito si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere.

In ognuna delle ipotesi sopra previste la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, procedendo all'incameramento della cauzione e all'esecuzione dei lavori in danno all'operatore economico inadempiente, a carico del quale resterà l'onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dell'A.O.U.P.

Resta salva per l'Azienda l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti.

La risoluzione dell'Accordo quadro tra la Stazione Appaltante e l'Assuntore comporterà la risoluzione automatica di tutti i contratti applicativi da esso derivati.

La risoluzione è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie interdittive, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Appaltatore stesso, a norma dell'art.94 comma 2 D.lgs 159/2011 e s.m.i.

In caso di ottenimento di DURC dell'Appaltatore e/o affidatario del contratto applicativo negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto medesimo e eventualmente dell'Accordo quadro, previa contestazione dell'irregolarità e assegnazione di un termine di almeno 15 giorni per le eventuali controdeduzioni dell'affidatario del contratto, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 8 Regolamento.

La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., l'Amministrazione ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.

Si procederà a risoluzione del contratto applicativo nei casi in cui le transazioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, non siano state eseguite come ivi previsto.

Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità ivi indicate, la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, pagando, oltre ai lavori eseguiti, un decimo dell'importo dei lavori ordinati con i singoli contratti applicativi e non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del valore dei contratti applicativi fino a quel momento stipulati al netto del ribasso offerto e l'ammontare netto dei lavori eseguiti, oltre al valore dei materiali utilizzabili per il completamento dei lavori esistenti in cantiere e già accettati dalla D.L. anteriormente alla data di notifica del provvedimento di scioglimento del contratto. Con le stesse modalità si procederà nel caso l'Azienda si avvalga della facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo contratto applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso.

Resta escluso ogni altro compenso a qualsiasi titolo. La Stazione Appaltante dovrà dare preavviso dell'intenzione della facoltà di recedere a mezzo lettera raccomandata a.r./PEC da spediti almeno 20 giorni prima della data indicata per il recesso.

L'appaltatore potrà recedere unicamente nel caso di ritardata consegna per fatto o colpa della stazione appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 153 Regolamento.

ART. 39 NOTIFICAZIONI

Tutte le intimazioni e/o comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto sono inviate dall'Amministrazione all'indirizzo PEC indicato dalla Ditta, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

ART. 40 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti saranno raccolti e trattati, ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto, secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003.



AREA TECNICA

ART. 41

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione, sono interamente a carico della Ditta senza diritto di rivalsa.

ART. 42

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Capitolato e di tutti gli atti connessi e conseguenti è competente in via esclusiva il Foro di Palermo. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

ART. 43

RISERVATEZZA E PRIVACY

L'accesso ai luoghi di intervento durante la realizzazione dei lavori è riservato agli addetti ed al personale tecnico dell'A.O.U.P. addetto alla direzione e alla sorveglianza.

Nel corso del periodo contrattuale la Ditta potrà venire a conoscenza di informazioni che a tutti gli effetti sono da considerarsi riservate (sistemi e metodi di accesso o protezione, orari, vista di pazienti, ecc.).

L'appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quello che attiene gli interventi e la condotta dei lavori; non potrà quindi diffondere notizie, fornire a terzi documentazione ed elaborati, né pubblicare articoli o memorie o rilasciare notizie, rimanendo gli uffici della Stazione Appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie ogni utilizzo delle suddette informazioni estraneo alle operazioni previste nel presente disciplinare verrà perseguito ai sensi della normativa vigente in materia.

Per i motivi sopraccitati la Ditta dovrà adottare, nei confronti del personale incaricato, opportune misure di rispetto della protezione delle informazioni trattate o pervenute a qualsiasi titolo.

L'appaltatore si renderà garante di vietare l'accesso ai luoghi ove si svolgeranno i lavori a persone che non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione scritta da parte del DL.

Il divieto di accesso a persone non autorizzate vale anche per eventuali operazioni di ripristino o manutenzioni da eseguirsi in luoghi considerati pericolosi (cabine elettriche, centrali tecnologiche, ecc).

L'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore dal rispondere personalmente dei danni, anche d'immagine, causati all'A.O.U.P. per comportamenti difformi a quanto sopra stabilito.

l'Appaltatore medesimo sarà inoltre responsabile anche se il fatto risulterà commesso da suoi dipendenti o dipendenti di subappaltatori o fornitori.

ART. 44

DISPOSIZIONI FINALI

Si intendono allegati i prezzi unitari dell'elenco, redatto dalla Stazione Appaltante, ed il prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui al Decreto 27 febbraio 2013, pubblicato sul Supplemento ordinario n.2 alla GURS (p.l) n.13 del 15.03.2013 (n.9), per quanto in essi non contenuto si procederà alla formazione di un nuovo prezzo di analisi regolarmente predisposto e concordato da D.L., R.U.P. e ditta esecutrice dei lavori. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni che impartirà la Direzione dei Lavori, in modo da arrecare il minimo intralcio al normale funzionamento dei Presidi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica dell'A.O.U.P. e R.U.P.

F.to Ing. Ferdinando Di Giorgi

Il Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni

F.to Geom. Giuseppe Cinà

Il Progettista

F.to Ing. Antonino R. Scandura